

FAQ n. 2 – DGR 364/2023 Allegato A – Avviso per la manifestazione di interesse relativo al Progetto “Rete di servizi di facilitazione digitale” della Misura 1.7.2 del PNRR.

1. In merito alla previsione dell'articolo 4 punto 1 risulta corretta l'interpretazione che in caso di progetto associato a parità di capofila della rete esistente di progetto (nella fattispecie un Consorzio pubblico riconosciuto ai sensi del TUEL (forma prevista nel punto 4 del bando) è sufficiente che la rete di palestre esistenti (in numero ridotto rispetto ai comuni appartenenti alla precedente aggregazione) presentino la dichiarazione di cui all'allegato A3 del bando assieme alla propria delibera di giunta? Altresì le nuove.

Devono sottoscrivere l'Allegato 3 tutte le componenti che erano presenti nella Convenzione sottoscritta per il Bando Innovation Lab e da quelle che eventualmente si aggiungono alla aggregazione esistente

2. Per la nuova aggregazione possiamo ripartire con una impostazione simile? Che tipo di documentazione necessaria come atto formale? Partendo dagli atti esistenti, ci si può ricollegare al progetto precedente con una mera lettera di intenti o servono passaggi più strutturati per la formalizzazione della domanda per il bando, visto che anche con una proroga di 30 giorni la raccolta di 64 delibere di giunta sarebbe comunque molto difficile?

Per la presentazione della nuova aggregazione in sede di domanda di sostegno è sufficiente sottoscrivere l'Allegato 3 indicando nel nuovo modulo, aggiornato con il Decreto dirigenziale n. 70 del 11/05/2023, in forza di quale atto è sottoscritto dal Sindaco, anche in riferimento ad impegni pregressi.

3. Il bando richiede la conferma dell'aggregazione precedente. Fermo restando che informalmente abbiamo già l'adesione di tutte le palestre individuate nel primo bando, preme sottolineare che, dei 64 comuni, due comuni non soci del Consorzio non hanno più la convenzione di servizio ex art. 30 TUEL. Poiché territorialmente e dal punto di vista di abitanti rispetto al bando precedente dovrebbero essere condizioni non critiche, la formale adesione degli altri comuni è sufficiente, vista l'entità dell'aggregazione, per considerarla confermata?

Rif. risposta a FAQ n. 1

4. Facilitatori: Ai fini della formazione, sono riconosciute le competenze, certificate tramite i relativi badge, relative ai percorsi e-Facilitation e DigComp conseguite da coloro che hanno concluso il Servizio Civile Digitale?

Il percorso formativo sviluppato dal DTD è a supporto sia del progetto Reti di facilitazione digitale (Reti) che del progetto SCD, di conseguenza se un volontario ha seguito già i corsi nell'ambito del SCD e conseguito la certificazione, non deve ripetere il percorso qualora nominato facilitatore nel progetto Reti.

In ogni caso tutti i facilitatori, anche se precedentemente volontari, avranno accesso alla formazione durante l'intera permanenza nel ruolo e potranno quindi progressivamente arricchire il proprio percorso con ulteriori contenuti rispetto a quelli già seguiti. Inoltre, si ricorda che non è prevista la necessità di completare tutta la formazione, se non per i soggetti che intendono conseguire una certificazione come Facilitatore.

5. Un volontario del Servizio Civile Universale può essere identificato come facilitatore?

Un volontario del Servizio Civile Universale può diventare Facilitatore seguendo il percorso previsto dal Dipartimento.

6. Un facilitatore può essere sostituito in corso di progetto?

Sì

7. Che vincoli anagrafici ci sono per i facilitatori?

Il facilitatore deve avere almeno 18 anni.

8. Spese ammissibili: "Rientrano tra le spese ammissibili quelle sostenute a partire dalla pubblicazione del presente avviso, purché espressamente strettamente connesse e finalizzate alla progettazione e realizzazione delle attività dell'intervento proposto". Rientrano dunque tutte le spese di Formazione, Comunicazione e Attrezzature e dotazioni tecnologiche fatte da maggio in poi per dare continuità all'attività presso gli esistenti Innovation Lab e Palestre digitali, corretto? Ovviamente per gli enti che hanno concluso le attività di cui alla DGR 291/2019.

Sì, le spese ammissibili sono quelle sostenute a partire dalla pubblicazione del presente avviso ovvero dal 11 aprile 2023 purché rispettino tutte le condizioni previste all'art 6 del Bando

9. Target: Dato che le palestre digitali stanno tutt'ora accogliendo cittadini, con fondi propri delle amministrazioni, ovviamente per quelle con bando Innovation Lab chiuso, si chiede: se siano già conteggiabili ai fini dei target da raggiungere, pur non essendo ancora disponibile la piattaforma in cui registrarli?

Sì, possono essere conteggiati ai fini del raggiungimento del target purché siano rispettate le modalità di raccolta dei dati secondo le specifiche fornite dal Dipartimento della Trasformazione Digitale, in attesa del rilascio della piattaforma Facilita.

10. Quale autorizzazione è necessario chiedere per inserire i dati massivamente raccolti nella piattaforma, appena disponibile?

È necessario ottenere l'abilitazione alla piattaforma Facilita.

11. SIU: nella scheda "Interventi" è previsto di dettagliare il budget per ciascuna delle 3 tipologie di spese ammissibili, secondo le voci riportate all'art. 6 dell'allegato A. Questa suddivisione è vincolante in fase di realizzazione e rendicontazione?

Il vincolo è riferito alle tre voci generali di Spesa (Formazione, Comunicazione e Attrezzature e dotazioni tecnologiche) e non alle sottovoci.

Come previsto all'art. 14 del Bando, non sono ammesse variazioni al progetto che comportino il cambiamento della tipologia d'intervento (Formazione, Comunicazione e Attrezzature e dotazioni tecnologiche), né compensazioni all'interno delle voci di spesa ammissibili, che superino il 15% dell'importo originario di spesa ammessa al sostegno.

Si precisa che, in caso di variazioni non sostanziali e compensazioni di spesa entro il 15%, il beneficiario non dovrà richiedere preventiva autorizzazione ad AVEPA. In caso invece di variazioni sostanziali, e compensazioni di spesa superiori al 15% sarà necessario richiedere la preventiva autorizzazione ad AVEPA, la quale ne accerterà l'ammissibilità, tramite la convocazione della CTV prima del termine per la conclusione dell'operazione